

CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPO DI PROCEDIMENTO	GENERE DI IMPRESE	TIPO DI CONTROLLO	CRITERI DI CONTROLLO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE IMPRESE	Note
Territorio	Parte II, Allegato III D.lgs 152/06 e s.m.i.; L.R. n. 5 del 2 febbraio 2010; D.M. Ambiente 52 del 30 marzo 2015	Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA	Imprese che presentano tipologie di progetti previsti nell'all. B della L.R. 5/2010 (relativamente a quelli nei quali l'autorità competente è la Provincia ai sensi dell'art. 14 co. 8 lett. a) L.R. 8/2010) nonché quelli previsti nell'all. C parte II lett. b) legge citata. Inoltre il D.M. 52/2015 dispone in merito ai criteri localizzativi territoriali ai fine dell'applicazione della riduzione delle soglie dimensionali di assoggettamento a verifica di esclusione di VIA dei progetti dell'allegato IV del Dlgs n. 152/2006	All'autorità competente in materia di VIA spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai progetti di cui agli all. A e B L.R. 5/2010 realizzati: a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA;	su tutti i progetti	La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene: a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di SIA e proposti per la valutazione dell'autorità competente e scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione; b) l'Istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lett. a); c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio.	Il proponente deve svolgere le azioni indicate nel provvedimento finale sulla compatibilità ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA che consentano di monitorare la corrispondenza tra scenari previsti in sede di SIA e proposti per la valutazione dell'autorità competente e scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione (art. 8 co. 1 lett. a L.R. 5/2010).	Eventuale futuro avvalimento dell'ARPA ai sensi dell'art. 10 Reg. R.L. 5/2011
Territorio	Parte II, Allegato III D.lgs 152/06 e s.m.i.; L.R. n. 5 del 2 febbraio 2010.	Procedura di Valutazione di Impatto ambientale	Imprese che presentano tipologie di progetti previsti nell'all. A della L.R. 5/2010 (relativamente a quelli nei quali l'autorità competente è la Provincia ai sensi dell'art. 14 co. 8 lett. a) L.R. 8/2010) nonché quelli previsti nell'all. C parte II lett. a) legge citata.	b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.	su tutti i progetti			Eventuale futuro avvalimento dell'ARPA ai sensi dell'art. 10 Reg. R.L. 5/2011